

Regolamento di attuazione dello Statuto di Confindustria Romagna

Approvato dalle Assemblee Generali di Confindustria Ravenna e Unindustria Rimini il 9 giugno 2016 nell'ambito del progetto di fusione tra le stesse Associazioni

Modificato dall'Assemblea Generale di Confindustria Romagna il 18 dicembre 2019 a seguito dell'approvazione del progetto di fusione tra Confindustria Romagna e Confindustria Forlì-Cesena

Modificato dall'Assemblea Generale di Confindustria Romagna il 21 ottobre 2020

Modificato dall'Assemblea Generale di Confindustria Romagna il 23 novembre 2021

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA ROMAGNA

Indice

Titolo I Rapporto associativo

Art. 1 Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni. Uso del logo Confindustria

Art. 2 Cessazione del rapporto associativo

Art. 3 Sanzioni

Titolo II Funzionamento Organi

Art. 4 Assemblea

Art. 5 Consiglio Generale

Art. 6 Consiglio di Presidenza

Art. 7 Presidente e Vice Presidenti

Art. 8 Commissione di Designazione

Art. 9 Organi di Controllo

Titolo III Cariche associative

Art. 10 Le cariche associative

Titolo IV Articolazione organizzativa

Art. 11 Le Sedi

Art.12 Articolazioni interne: delegazioni territoriali e sezioni merceologiche

Art. 13 Rinnovo delle Cariche delle Sezioni

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 1 Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni. Uso del logo Confindustria

1. Ai fini dell'ammissione a socio, oltre alla domanda l'Associazione può richiedere documentazione aggiuntiva, con particolare riferimento a visure camerali, bilanci, note illustrative sulla composizione societaria e sulla governance.
2. La domanda, sentito il Presidente della Sezione per gli aspetti oggettivi ed i Probiviri per quelli soggettivi relativi ai rappresentanti dell'impresa, viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio Generale, il quale delibera su:
 - ammissione del socio;
 - inquadramento a socio effettivo o aggregato;
 - assegnazione alla Sezione.
3. Per l'ammissione di imprese alle quali attribuire lo status di aggregato è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti presenti in Consiglio Generale
4. La decisione di ammissione o meno a socio dell'Associazione e l'assegnazione alla Sezione merceologica è comunicata a mezzo posta elettronica all'impresa richiedente. L'adesione decorre dalla data della delibera del Consiglio Generale.
5. Contro l'eventuale delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio Speciale dei probiviri nel termine perentorio di dieci giorni. La decisione deve essere emessa entro i successivi trenta giorni ed è inappellabile.
6. I soci effettivi hanno possibilità di ricorrere contro la delibera di ammissione del nuovo socio al Collegio Speciale dei Probiviri, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, nel termine perentorio di dieci giorni dalla avvenuta comunicazione della decisione assunta dal Consiglio Generale. La decisione da parte del Collegio Speciale dei Probiviri deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
7. I soci possono utilizzare il logo e gli altri segni distintivi del sistema confederale ma senza alcuna finalità commerciale; la relativa vigilanza è affidata al Collegio dei Probiviri con ritiro immediato dell'autorizzazione nel caso di accertate violazioni e possibilità di irrogazione di sanzioni associative. Per i soci effettivi, la modalità grafica prevede la scritta "associato a Confindustria Romagna" e l'uso dell'aquila confederale; per i soci aggregati, la dizione "socio aggregato di Confindustria Romagna" senza uso dell'aquila confederale.

Art. 2 Cessazione del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo si interrompe per dimissioni del socio, da presentare tramite raccomandata A.R. o PEC entro il 30 settembre e con decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo;
2. Il rapporto associativo si interrompe anche nel caso di recesso del socio.

Sono ipotesi di recesso del socio:

- a) il voto contrario a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva solo fino alla fine dell'anno solare in corso
- b) l'esercizio del diritto di disassociazione per qualsiasi altro motivo tale da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

3. Altre cause di cessazione del rapporto associativo sono il fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato e la cessazione dell'attività aziendale: in entrambi i casi permane l'obbligo di corresponsione dei contributi maturati sino alla data di cessazione. Dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo.

Per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

4. Il rapporto associativo si interrompe inoltre con il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione e nel caso di risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione, su deliberazione del Consiglio Generale, per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo.

5. E' previsto in capo al socio dimissionario fino alla naturale scadenza del termine il mantenimento pieno dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo - diritto di elettorato attivo, partecipazione ad organi, utilizzo dei servizi -. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

Art. 3 Sanzioni

1. I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto, dei Regolamenti di attuazione e del Codice Etico e dei Valori Associativi, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura del Presidente comunicata al diretto interessato per iscritto e motivata, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- b) sospensione dell'impresa da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, deliberata dal Consiglio Generale, con permanenza degli obblighi contributivi.
- c) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione e/o che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione.

La decadenza è:

- deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta;
- dichiarata dall'Organo di appartenenza in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, le ripetute assenze o il venire meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso e il mantenimento della carica stessa quali la perdita del completo inquadramento o la mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante
- d) espulsione, deliberata dal Consiglio Generale
 - nel caso di ripetuta morosità contributiva in atto da almeno tre anni
 - in caso di altre gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico e dei Valori Associativi Confederale e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile
- e) radiazione del rappresentante dell'impresa in Associazione deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono tuttavia di conservare il rapporto associativo con l'Azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità

2. Le sanzioni vengono comunicate al diretto interessato a mezzo raccomandata A.R. o via PEC.

3. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti; in ogni caso possono essere impugnate con ricorso:

- al Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli Organi;
- agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea per le sanzioni comminate dal Collegio Speciale dei Probiviri.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Ai fini della applicazione di eventuali sanzioni nel caso di adesione ad Organizzazioni concorrenti, la valutazione della natura concorrenziale nel caso concreto rimessa al Consiglio di Presidenza previo confronto, per situazioni di particolare rilevanza, con il VicePresidente confederale con delega all'organizzazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative apicali nelle

predette organizzazioni concorrenti in rappresentanza di aziende che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale; in caso di rami distinti di attività che richiedono appartenenze associative diverse non si determina invece incompatibilità

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

Art. 4 Assemblea

1. L'Assemblea può essere articolata in una parte privata, riservata ai soci, ed in una parte pubblica aperta alla partecipazione di personalità, rappresentanti del Sistema confederale e del mondo istituzionale di riferimento. La parte pubblica può prevedere specifici interventi e relazioni tematiche o anche dibattiti e format di confronto e di analisi di temi emergenti di particolare attualità.
2. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

Convocazione

1. La riduzione dei termini di convocazione per i casi di urgenza non mai è ammessa per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione.
2. In caso di richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria, il Presidente deve procedere con la convocazione entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia l'Assemblea si intende autoconvocata.
3. La documentazione relativa all'Assemblea può essere trasmessa anche successivamente all'invio della convocazione, ma comunque entro i tre giorni precedenti alla data dell'Assemblea. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse su iniziativa del Presidente ma con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento. Le integrazioni all'ordine del giorno devono essere comunicate immediatamente con le stesse modalità della convocazione iniziale. È ammessa altresì l'integrazione all'ordine del giorno richiesta, all'apertura dei lavori, da almeno il 70% dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti totali.

Validità

1. Nel calcolo del *quorum* costitutivo, le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori. Non concorrono alla formazione del *quorum* i soci collegati in video o audio conferenza.
2. La verifica del *quorum* costitutivo è effettuata in apertura di riunione, fatta salva la richiesta proveniente da almeno 1/4 dei voti presenti di effettuarla nuovamente durante i lavori.

Lavori assembleari, deliberazioni e sistema delle votazioni

1. Gli interventi sono svolti in base all'ordine di presentazione e di durata temporale definita.
2. Il Presidente può invertire i punti all'ordine del giorno, anche senza chiedere l'approvazione, fatta salva la possibilità di richiesta contraria da parte di almeno il 50% dei voti presenti.
3. Sono considerate nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.
4. È possibile richiedere l'utilizzo dello scrutinio segreto anche per deliberazioni diverse da quelle previste nello Statuto, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento, da parte di un quarto dei voti presenti in Assemblea. In caso di scrutinio segreto è opportuno il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun Socio per garantirne la segretezza.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente dell'Assemblea può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, nel limite massimo di un'ora; in tale lasso temporale possono votare anche i Soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione.
6. In caso di necessità di ripetizione delle votazioni a scrutinio segreto relativo a persone si applicano le norme previste dall'art. 8 del presente Regolamento per la designazione del Presidente.

7. La proclamazione degli eletti è eseguita rigorosamente in ordine alfabetico senza indicazione del numero di preferenze conseguite.
8. In caso di votazione con scrutinio palese si procede per alzata di mano, chiamando in sequenza favorevoli, contrari ed astenuti.
9. Per l'approvazione di modifiche statutarie e scioglimento si procede con voto palese con identificazione del votante e senza frazionamento dei voti.
In caso di approvazione di modifiche statutarie per referendum è sempre necessario il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili. La scheda di voto deve essere strutturata nella formula "approvo/non approvo" le modifiche proposte e le schede votate devono essere ritrasmesse dalle imprese associate all'Associazione
10. In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i Soci votanti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.
11. I Soci collegati in video e audio conferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.
12. Sono considerati astenuti i soci presenti che non ritirano la scheda di votazione o non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
13. La votazione a scrutinio palese avviene di norma per alzata di mano; per l'approvazione delle modifiche statutarie o dello scioglimento la votazione può avvenire per appello nominale in ordine alfabetico o tramite schede con indicazione del votante e senza frazionamento dei voti.
14. Per le votazioni a scrutinio segreto è sempre necessaria la nomina da parte dell'Assemblea di almeno due scrutatori; per le votazioni a scrutinio palese di particolare complessità il Presidente può proporre la nomina di due scrutatori.

Segreteria e verbale

1. È possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori dell'Assemblea previa informativa dei Soci partecipanti. Il verbale della riunione viene messo a disposizione dei Soci, in regola con i contributi associativi alla data delle Assemblee per le quali si richiede di accedere al relativo verbale, per la consultazione.
2. Il verbale dell'Assemblea si intende approvato con il meccanismo del silenzio assenso dopo quindici giorni dall'invio a tutti i Soci. Entro dieci giorni dall'invio il Socio che sia intervenuto in Assemblea può muovere le proprie osservazioni prima dell'approvazione del verbale; il Segretario fornirà adeguate comunicazioni anche in caso di possibili contestazioni di contro interessati ai contenuti di eventuali rettifiche.
3. È possibile il rilascio di eventuali estratti del verbale a cura del Segretario.
4. Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate fino al rinnovo del mandato successivo.

Art. 5 Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente più anziano d'età.

Composizione

1. Il Consiglio Generale è composto da componenti di diritto, da componenti elettivi e da componenti nominati secondo quanto previsto in merito dallo Statuto
2. È facoltà del Presidente nominare fino al 5%, arrotondato per eccesso, del totale dei componenti del Consiglio; i componenti nominati devono essere scelti tra rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale; il mandato è

coincidente con quello del Presidente che li ha nominati. E' possibile per il Presidente completare progressivamente le nomine a disposizione, nonché revocare e sostituire in corso di mandato i consiglieri nominati. Si applicano anche ai consiglieri nominati le norme sulla rotazione previste per i rappresentanti generali e sulla decadenza in caso di numero elevato di assenze.

Convocazione

1. Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria per quanto possibile secondo un calendario annuale delle riunioni ordinarie degli Organi direttivi, comunicato dal Presidente all'inizio di ogni anno.
2. La documentazione relativa alle riunioni del Consiglio Generale può essere trasmessa successivamente all'invio della convocazione ma, comunque, entro le ventiquattrore antecedenti alla data di convocazione. Sono ammesse integrazioni all'ordine del giorno, di iniziativa del Presidente, fino alle ventiquattrore ore precedenti la riunione con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, proposte di modifiche statutarie o di scioglimento. Le integrazioni all'ordine del giorno devono essere comunicate immediatamente con le stesse modalità della convocazione iniziale. È ammessa altresì l'integrazione all'ordine del giorno richiesta, all'apertura dei lavori, da almeno la metà dei componenti sempre con esclusione delle materie di cui sopra.

Validità

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale è ammessa anche tramite collegamenti in video e audio conferenza che consentano la piena partecipazione ai lavori; i componenti presenti tramite collegamento partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto. In Consiglio Generale non è ammessa la partecipazione per delega.
2. Concorrono al raggiungimento del *quorum* i membri collegati in video e audio conferenza.
3. La verifica del *quorum* costitutivo avviene all'inizio della riunione e, nel corso della riunione, quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{4}$ dei componenti presenti.
4. Per il calcolo dei *quorum* costitutivi le frazioni di decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
5. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

Lavori, deliberazioni e sistema delle votazioni

1. Il Presidente può invertire i punti all'ordine del giorno, anche senza chiedere l'approvazione, fatta salva la possibilità di richiesta contraria da parte di almeno il 50% dei componenti presenti.
2. Sono considerate nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso. Sono considerati astenuti i presenti che non ritirano la scheda ovvero non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
3. È possibile richiedere l'utilizzo dello scrutinio segreto anche per deliberazioni diverse da quelle previste nello Statuto, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento, da parte di un quarto dei componenti il Consiglio.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, nel limite massimo di quindici minuti; in tale lasso temporale possono votare anche i Soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione.
5. In caso di necessità di ripetizione delle votazioni a scrutinio segreto relativo a persone si applicano le norme previste dall'art. 8 del presente Regolamento per la designazione del Presidente.
6. La proclamazione degli eletti è eseguita rigorosamente in ordine alfabetico senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

7. Se le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea in più sedi la proclamazione dei risultati deve avvenire nella sede di convocazione.

8. In caso di votazione con scrutinio palese si procede per alzata di mano, chiamando in sequenza favorevoli, contrari ed astenuti.

9. Per l'approvazione di proposte di modifiche statutarie e scioglimento si procede con voto palese su supporto cartaceo con identificazione del votante.

10. In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i componenti votanti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.

Segretario e Verbale

1. È possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori previa informativa dei partecipanti.

2. Il verbale della riunione viene messo a disposizione dei componenti in carica per la consultazione, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti.

Il verbale della riunione è inviato ai componenti il Consiglio e approvato in apertura della riunione successiva, salvo eventuali richieste di rettifica che devono pervenire entro dieci giorni dall'invio; il Segretario fornirà adeguate comunicazioni in caso di possibili contestazioni di controinteressati ai contenuti delle rettifiche stesse.

3. È possibile il rilascio di eventuali estratti del verbale a cura del Segretario.

4. Spetta al Segretario curare la comunicazione di eventuali variazioni della composizione dell'organo.

5. Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate fino al rinnovo del mandato successivo.

Art. 6 Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente più anziano d'età.

Convocazione

1. Il Consiglio di Presidenza si riunisce per quanto possibile secondo un calendario annuale delle riunioni ordinarie degli Organi direttivi, comunicato dal Presidente all'inizio di ogni anno.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio di Presidenza deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. La documentazione relativa alle materie da trattare, se non allegata all'avviso di convocazione, deve essere inviata o, in caso di documenti di difficile invio, resa disponibile presso la sede dell'Associazione entro le 24 ore precedenti la riunione.

4. Sono ammesse integrazioni all'ordine del giorno, di iniziativa del Presidente, fino alle ventiquattrore ore precedenti la riunione con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento. È ammessa altresì l'integrazione all'ordine del giorno richiesta, all'apertura dei lavori, da almeno la metà dei componenti sempre con esclusione delle materie di cui sopra.

Validità

1. La verifica del *quorum* costitutivo della riunione del Consiglio di Presidenza avviene all'inizio della riunione e nel corso della stessa quando ne venga fatta richiesta dai presenti.

2. In Consiglio di Presidenza non è ammessa la partecipazione per delega.

3. I componenti presenti alle riunioni del Consiglio di Presidenza tramite collegamento in video e audio conferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Lavori, deliberazioni e sistema delle votazioni

1. Il Presidente può invertire i punti all'ordine del giorno, anche senza chiedere l'approvazione, fatta salva la possibilità di richiesta contraria da parte di almeno il 50% dei componenti presenti.

2. Sono considerate nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso. Sono considerati astenuti i presenti che non ritirano la scheda di votazione o non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.

3. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta anche per deliberazioni diverse da quelle previste nello Statuto, purché da almeno un quarto dei componenti del Comitato di Presidenza.

4. In caso di più votazioni simultanee a scrutinio segreto devono essere predisposte schede di colore diverso per ogni singola votazione.

5. La votazione a scrutinio palese avviene di norma per alzata di mano; per l'approvazione delle modifiche statutarie o dello scioglimento dell'Associazione la votazione può avvenire per appello nominale in ordine alfabetico.

6. Nelle votazioni riguardanti le persone gli eletti sono proclamati in ordine alfabetico, senza indicazione del numero di preferenze conseguito.

Segretario e Verbale

1. È possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori previa informativa dei componenti.

2. Il verbale della riunione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in apposito registro, a disposizione dei componenti in carica per la consultazione. Il verbale della riunione è inviato ai componenti il Comitato e approvato in apertura della riunione successiva, salvo eventuali richieste di rettifica che devono pervenire entro dieci giorni dall'invio; il Segretario fornirà adeguate comunicazioni in caso di possibili contestazioni di contro interessati ai contenuti delle rettifiche stesse.

3. È possibile il rilascio di eventuali estratti del verbale a cura del Segretario.

4. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o altra persona incaricata dal Comitato in caso di suo impedimento. Spetta al Segretario curare la comunicazione di eventuali variazioni della composizione dell'organo.

5. Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate fino al rinnovo del mandato successivo.

Art. 7 Presidente e Vice Presidenti

1. Il Presidente ed i Vice Presidenti elettivi vengono eletti secondo le procedure previste dallo Statuto e dall'articolo 8 del presente Regolamento di attuazione.

2. Per l'assunzione della carica di Presidente e di componente del Comitato di Presidenza è necessario ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante ed essere rappresentante di un'azienda in regola con il completo inquadramento di Sistema.

3. Il Presidente subentrato in ipotesi di cessazione anticipata del mandato del Presidente porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto per un mandato quadriennale se ha ricoperto la carica per meno della metà del mandato; in ogni caso acquisisce lo *status* di Past President.

4. La qualifica di Past President si acquisisce esclusivamente in caso di normale completamento del proprio mandato, salvo le ipotesi di cessazione anticipata per motivi di salute.

Art. 8 Commissione di Designazione

1. In caso di mancato insediamento della Commissione di Designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato, lo Speciale Collegio dei Probiviri confederali accerta e dichiara l'automatica decadenza del Presidente in carica.

2. Il Collegio Speciale dei Probiviri confederali può autorizzare, in casi specifici di comprovata eccezionalità, uno slittamento tecnico del termine di insediamento della Commissione, in ogni caso non superiore ai tre mesi.

3. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, per dimissioni o per impedimento, la Commissione di Designazione si insedia entro i 30 giorni successivi.

4. E' ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di cinque soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un sorteggiato di riserva proveniente dalla stessa provincia del componente venuto a mancare preventivamente estratto.

Consultazioni

1. La Commissione di Designazione predispone immediatamente una specifica casella di posta elettronica alla quale gli associati che godono del diritto di elettorato passivo per la carica di Presidente possono far pervenire, nella prima settimana successiva alla comunicazione di avvenuto insediamento, la propria autocandidatura sostenuta da almeno il 10% dei voti assembleari esercitabili ed accompagnata da linee programmatiche e curriculum vitae

2. La Commissione di Designazione comunica a tutti gli associati le autocandidature emerse con le relative linee programmatiche ed un calendario di consultazioni con l'indicazione di almeno cinque date di incontro per l'audizione personale degli associati; sono ammesse forme alternative di audizione che garantiscano la riservatezza e la riconducibilità delle opinioni espresse, quali mail riservate o lettere personali; non sono ammessi i fax.

3. Tutta la base associativa ha diritto a partecipare alla fase delle consultazioni e la Commissione si impegna a consultare, avuto particolare riguardo alla loro distribuzione territoriale e merceologica, un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati con l'obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile.

4. Nella relazione finale della Commissione di Designazione devono essere indicate puntualmente le percentuali di consenso raccolte ed il parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal Collegio Speciale dei Probiviri.

5. Laddove la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

Designazione

1. Il componente più anziano della Commissione di Designazione dà lettura in Consiglio Generale della relazione, con la possibilità di dichiarazioni programmatiche dei candidati.

2. Il Consiglio Generale vota, a scrutinio segreto, il Presidente designato da sottoporre all'elezione dell'Assemblea, secondo la seguente procedura:

a. in caso di unico candidato con scheda recante espressione di voto alternativa "approvo"/"non approvo" con riferimento alla proposta della Commissione di Designazione;

b. in caso di due o più candidati (massimo 3) tramite scheda riportante i singoli nominativi elencati in ordine alfabetico

3. La nomina a Presidente designato avviene con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

4. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* richiesto alla prima votazione:

a. in caso di candidato unico la proposta della Commissione di Designazione si intende respinta;

b. in caso di due candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione; qualora non venga nuovamente raggiunto il *quorum* minimo entrambe le proposte si intendono respinte;

c. in caso di tre candidati si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; qualora non venga nuovamente raggiunto il *quorum* minimo entrambe le proposte si intendono respinte;

d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione; qualora si raggiunga un ulteriore risultato di parità, si procede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Se alla terza votazione non si realizza il *quorum* necessario o permanga un nuovo esito di parità, le proposte si intendono respinte

5. In caso di bocciatura del Consiglio Generale della/delle proposte della Commissione di Designazione viene riattivato il procedimento di consultazione da parte della Commissione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni.

6. Se anche le nuove proposte hanno esito negativo si procede alla formazione di una nuova Commissione di Designazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

7. Nella prima riunione del Consiglio Generale successiva alla nomina, da tenersi entro un massimo di 20 giorni, il Presidente Designato propone al Consiglio Generale i nominativi dei Vice Presidenti, avendo acquisito il parere del Collegio Speciale dei Probiviri sul profilo professionale e personale degli stessi e le relative eventuali deleghe.

8. Il Consiglio Generale si esprime votando a scrutinio segreto l'intera proposta del Presidente Designato, tramite scheda recante l'alternativa di voto "approvo"/"non approvo".

9. In caso di non approvazione da parte del Consiglio Generale il Presidente designato ha la possibilità di presentare una nuova proposta; in caso di ulteriore bocciatura è necessario il riavvio della procedura di consultazione per la scelta di nuove candidature a Presidente.

Elezione

1. L'Assemblea vota a scrutinio segreto, in un'unica votazione, mediante scheda riportante l'alternativa "approvo"/"non approvo", la proposta del Consiglio Generale relativamente a Presidente designato e Vice Presidenti, e relative deleghe.

2. Per l'elezione è necessario conseguire il voto favorevole di una maggioranza non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.

3. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

4. In caso di voto negativo dell'Assemblea si ripete la procedura di designazione con la ripartenza delle consultazioni da parte della Commissione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni.

In caso di nuovo esito negativo si procede alla formazione di una nuova Commissione di Designazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

5. In caso di mancato *quorum* costitutivo dell'Assemblea, la proposta della Commissione di Designazione, approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta; è necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e soltanto a seguito di due ulteriori riunioni nelle quali non si sia raggiunto il *quorum* costitutivo si procede alla ripartenza delle consultazioni.

Art. 9 Organi di Controllo

1. Alla carica di Proboviro e di Revisore contabile possono essere candidati sia persone Socie, per le quali non è richiesto il completo inquadramento e non è necessario ricoprire una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante, che persone non socie purché in possesso di particolare affidabilità, esperienza e competenza rispetto al ruolo da ricoprire.

Revisori contabili

1. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

2. Del Collegio dei Revisori contabili funge da Segretario il Direttore Generale o suo delegato, scelto all'interno della struttura dell'Associazione.

Proboviri

Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale, composto da tre membri, è attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Proboviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

2. Il ricorso deve contenere la sintesi dei motivi e delle richieste di intervento e l'indicazione del Proboviro di fiducia tra i Proboviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

3. Il ricorso deve essere accompagnato, obbligatoriamente, dal versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale che deve essere versata mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito nel 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso. La somma verrà restituita al ricorrente soltanto in caso di accoglimento del ricorso mentre, in caso contrario, verrà ritenuta e destinata secondo le indicazioni contenute nello Statuto.

4. Il ricorso è notificato alla controparte dalla segreteria unitamente alla richiesta di nomina di un Proboviro di fiducia entro i 5 giorni successivi. Il rifiuto o l'immotivato ritardo alla richiesta costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

5. Il Proboviro nominato può rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; lo stesso può essere ruscato, con decisione del Collegio Speciale, nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile. La presentazione di un'istanza di ruscazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

6. I due Proboviri nominati dalle parti individuano il Presidente del Collegio; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Ravenna o Rimini che provvederà alla scelta tra i restanti Proboviri eletti dall'Assemblea.

7. Il Collegio arbitrale si insedia formalmente entro i 5 giorni successivi con apertura della fase istruttoria.

Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Il Collegio arbitrale procede all'istruttoria del ricorso attivando, secondo discrezionalità, i mezzi ritenuti idoneo allo scopo quali, a titolo meramente esemplificativo, audizioni personali o esibizione di documenti.

2. Il Collegio arbitrale deve dare comunicazione ai Proboviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio Speciale dei Proboviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

3. La decisione del Collegio arbitrale sul ricorso è emessa, anche a maggioranza, entro 30 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 15 giorni, pena la caducazione degli atti compiuti su istanza della parte interessata.

4. Il Proboviro dissenziente può non sottoscrivere il lodo.

5. Il lodo è comunicato alle parti interessate entro 5 giorni dalla data della deliberazione e può essere appellato al Collegio arbitrale dei Proboviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

6. In caso di errori materiali o di calcolo, il lodo può essere corretto su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Collegio Speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Il Collegio Speciale è composto da almeno 3 Probiviri designati all'inizio di ogni anno dai Probiviri eletti dall'Assemblea. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Il Collegio Speciale interviene su richiesta degli organi direttivi o agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia, in questo caso a titolo sostitutivo.
3. Il Collegio Speciale può chiedere l'intervento del Collegio Speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Il Collegio Speciale assolve a funzioni interpretative, di vigilanza e disciplinari quali: rilasciare parere obbligatorio (e vincolante per la carica di Presidente) sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; interpretare la normativa interna di Confindustria Romagna; dichiarare la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigilare a presidio generale della vita associativa; esaminare i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio Speciale sono comunicate alla parte/i interessata/e e possono essere impugnate salvo diversa previsione dello Statuto e del presente Regolamento, entro i successivi 10 giorni, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 15 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Il ricorso al Collegio di Riesame non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

Collegio Elettorale

1. Tutti i Probiviri eletti dall'assemblea, in occasione del rinnovo delle cariche, si riuniscono in Collegio Elettorale
2. Il Collegio Elettorale sovrintende a tutto il processo di rinnovo con funzioni di stimolo, pianificazione temporale, controllo di regolarità, validazione delle liste dei candidati secondo quanto previsto dallo Statuto, del Regolamento e del Codice Etico e dei Valori Associativi; accerta i seggi spettanti alle varie Sezioni in Consiglio Generale, presidia il seggio elettorale, lo spoglio delle schede e l'ufficializzazione degli eletti.

Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio Speciale.

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 10 Le cariche associative

Principi generali

1. Le cariche associative seguono inderogabilmente meccanismi di rotazione con i seguenti limiti massimi di durata:
 - a. Il Presidente dura in carica quattro anni. Nel caso di subentro a un Presidente che sia venuto a mancare nel corso del mandato e nell'ipotesi in cui la sostituzione abbia una durata inferiore alla metà del mandato, lo stesso non si intende svolto da parte del Presidente subentrante. E' eccezionalmente possibile una proroga di 2 anni del mandato del Presidente nel caso di assenza di candidature alla sua successione accertata dalla Commissione di Designazione e previo parere favorevole dei Probiviri confederali
 - b. I Vice Presidenti durano in carica due anni. Possono essere rieletti per un massimo di altri tre bienni consecutivi.
 - c. I Presidenti di Sezione merceologica e i membri aggiunti nel Consiglio Generale vengono eletti ogni due anni, in anni diversi da quelli dell'elezione del Presidente. Durano in carica due anni e possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di sei bienni consecutivi.
 - d. I componenti gli organi di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente per un ulteriore quadriennio. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.
2. Ai fini della rotazione il tempo di copertura del mandato superiore alla metà vale come esercizio dell'intero mandato.
3. I mandati delle cariche associative scadono:
 - a. Presidente, Vice Presidenti, Probiviri, Revisori e componenti del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea, con l'elezione delle nuove cariche da parte dell'Assemblea;
 - b. I Presidenti di Sezione Merceologica e i membri aggiunti nel Consiglio Generale con l'elezione delle nuove cariche ogni biennio.
4. Coloro che ricoprono cariche in scadenza continuano a rivestire la carica fino alla nomina dei sostituti.
5. In caso di dimissioni o altre cause di cessazione della copertura di una carica associativa si procede come segue:
 - a. per il Presidente: con la sua temporanea sostituzione con il Vice Presidente più anziano di età e con l'immediata attivazione dell'iter procedurale previsto per la sua elezione in via ordinaria;
 - b. per i componenti del Comitato di Presidenza diversi dal Presidente: con la proposta da parte del Presidente al Consiglio Generale del nominativo per la relativa sostituzione;
 - c. per gli altri Organi: mediante votazione da parte dell'organo interessato: il neo-eletto rimane in carica sino alla scadenza del mandato originario

Nell'impossibilità di una sostituzione è possibile dichiarare il seggio vacante.

Requisiti di accesso

1. Per l'assunzione della carica di Presidente e di vicepresidente elettivo o di diritto, è necessario ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante ed essere rappresentante di un'azienda in regola con il doppio inquadramento di Sistema.

Il doppio inquadramento si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'art. 2359 num.1 del Cod.Civ.:

- dell'impresa, o unità locale, con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione;
- dell'impresa, o unità locale, con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento

Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:

- formalizzazione dell'autocandidatura a Presidente;
- chiusura della relazione della Commissione di designazione, nel caso in cui la candidatura sia emersa durante le consultazioni;
- elezione in Assemblea per i Vicepresidenti elettivi e nell'Organo competente per quelli di diritto

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio Speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, nel caso di insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- l'autocandidatura non è procedibile;
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile
- il Vicepresidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile

La mancata certificazione del Collegio Speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione;
- il voto di designazione del Consiglio Generale;
- l'elezione in Assemblea o nell'Organo competente dei Vicepresidenti elettivi o di diritto

Il doppio inquadramento deve permanere sino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio Speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

In tutti gli altri casi, ad eccezione dei Probiviri e dei Revisori, non possono essere candidati coloro che non ricoprono una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.

2. L'accesso alle cariche elettive è condizionato alla regolarità contributiva della stessa.

3. In conformità alle norme stabilite in sede confederale per tutte le cariche elettive direttive deve essere rilasciato da parte del Collegio Speciale dei Probiviri il prescritto parere sulla idoneità delle candidature.

4. Per ogni carica associativa non possono candidarsi:

- a. coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati individuati dal Codice Etico e dei Valori Associativi come particolarmente lesivi dell'immagine dell'organizzazione confederale;
- b. coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive;
- c. coloro che ricoprono incarichi politici incompatibili, secondo quanto previsto dalle specifiche delibere di Confindustria.

Decadenza

1. In caso di perdita dei requisiti previsti per la copertura di una carica associativa, laddove non intervengano le dimissioni volontarie, la decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza; per le cariche di Presidente e Vice Presidente la decadenza per cause diverse dalla mancata partecipazione non giustificata alle riunioni del Comitato di Presidenza secondo le previsioni dell'art.12 dello Statuto è dichiarata dal Collegio Speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

2. Le assenze comportano la decadenza automatica dalla carica, accertata e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive o la mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. Per i componenti il Collegio Speciale dei Probiviri la decadenza per i motivi di cui sopra è accertata e dichiarata dai restanti probiviri eletti dall'Assemblea.

3. Il Collegio Speciale dei probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza delle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; è ammesso il ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

4. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio Speciale dei Probiviri deriva una non rieleggibilità per i due mandati successivi.

5. In ipotesi di incerte situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è considerato un comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; il Collegio Speciale dei Probiviri ha facoltà di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

Formazione delle liste per le elezioni

1. Le liste di candidati per gli organi associativi, se non altrimenti previsto, vengono formate per autocandidatura verificata dal Collegio Speciale dei Probiviri.
2. L'eventuale esclusione dalle liste elettorali disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri è appellabile ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
3. E' assicurata la possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature riportate sulla scheda.: nel caso di elezione di candidato non riportato sulla scheda, la verifica dei requisiti è effettuata ex-post da parte del Collegio Speciale dei Probiviri
4. Nelle votazioni è possibile esprimere al massimo un numero di preferenze pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire; il numero massimo di preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda di votazione.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 11 Le sedi operative

L'Associazione ha sede operativa a Ravenna, Forlì e Rimini. Possono essere istituite altre sedi, uffici o recapiti secondo quanto stabilito in merito dallo Statuto

Le riunioni degli Organi dell'Associazione, delle sue articolazioni merceologiche, del Gruppo Giovani Imprenditori, del Comitato Piccola Industria e della struttura organizzativa si svolgono nelle sedi operative secondo un criterio di stretta alternanza.

Art. 12 Articolazioni interne: Sezioni Merceologiche e Delegazioni Territoriali

Convocazioni

1. Le riunioni delle articolazioni interne sono convocate, di norma, almeno ogni 3 mesi, dal relativo Presidente con almeno 5 giorni di anticipo, ridotti a due in caso di urgenza, tramite avviso inviato per posta elettronica con indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno. E' possibile trasmettere in via differita la documentazione relativa entro comunque le 24 ore precedenti la riunione.

2. In via straordinaria le Articolazioni interne possono essere convocate da tanti soci che rappresentino il 40% dei voti totali delle stesse. Le Delegazioni Territoriali possono essere convocate anche dal rispettivo Consiglio.

3. Nei casi di rinnovo delle cariche, alla scadenza biennale delle stesse, la relativa Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con la supervisione dei Probiviri costituiti in Collegio Elettorale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e delle norme regolamentari di cui al presente Titolo.

Validità

1. Per la convocazione e le votazioni delle Assemblee delle Articolazioni Interne valgono le norme previste per l'Assemblea Generale dell'Associazione

Deliberazioni e sistema delle votazioni

1. In caso di votazioni relative a proposte di costituzione, accorpamento, fusione o scioglimento delle Articolazioni Territoriali da proporre al Consiglio di Presidenza per le successive deliberazioni del Consiglio Generale, è necessaria nell'Assemblea della Articolazione interessata una maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresenti almeno il 25% dei voti totali esercitabili.

2. Il sistema delle votazioni è stabilito da Presidente dell'Articolazione, tuttavia per le votazioni concernenti persone è inderogabile il ricorso allo scrutinio segreto.

3. Le delibere del Consiglio Direttivo della Delegazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Segreteria e verbali

1. Funge da segretario delle riunioni un funzionario di Confindustria Romagna appositamente incaricato dal Direttore.

2. Delle riunioni è redatto apposito verbale che, inviato ai partecipanti, è approvato con il meccanismo del silenzio assenso dopo 15 giorni dall'invio.

Art. 13 Rinnovo delle Cariche delle Articolazioni Interne

1. Le elezioni per il rinnovo delle cariche delle Articolazioni Interne si svolgono negli anni pari entro 4 mesi dallo svolgimento dell'Assemblea Generale

Collegio Elettorale, avvio delle procedure e formazione delle liste

1. Sovrintendono a tutto il processo di rinnovo i Probiviri riuniti in Collegio Elettorale con funzioni di stimolo, pianificazione temporale, controllo di regolarità, validazione delle liste dei candidati secondo i dettami dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico e dei Valori Associativi, accertamento dei seggi spettanti alle varie Sezioni in Consiglio Generale, presidio del seggio elettorale, spoglio delle schede e ufficializzazione degli eletti. Il Collegio è assistito per le esigenze di supporto operativo dal Direttore dell'Associazione e/o da una o più risorse della tecnostuttura da lui individuate tenuto conto della articolazione temporale e logistica dell'intero processo elettorale.

2. Con 4 mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle cariche delle Sezioni, i Probiviri provvedono a riunirsi e a costituirsi in Collegio Elettorale; la Presidenza del Collegio è attribuita al Probiviro più anziano di età.
3. Il Collegio Elettorale, ove necessario, svolge una funzione di stimolo nei confronti dei Presidenti delle Articolazioni al fine di attivare, nei termini stabiliti dal calendario, riunioni di confronto– anche in coordinamento con i Referenti Territoriali – volte a far emergere candidature tra i Soci. Pur in un contesto di composizione legato al confronto interno e ai vincoli di ampiezza massima delle liste ricevuti dal Collegio, il metodo di selezione è quello delle autocandidature.
4. Possono essere inseriti nelle liste dei candidati soltanto i rappresentanti delle aziende associate che siano in regola con gli obblighi fissati dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione e con le disposizioni del Codice Etico e dei Valori Associativi.
5. Le liste dei candidati sono raccolte dal Collegio Elettorale che ne riscontra la conformità con quanto da esso stabilito e con le disposizioni dello Statuto e della Carta Etica e dei Valori Associativi. Qualora, a seguito del controllo, le liste risultassero decurtate, il Collegio potrà richiederne una integrazione.
6. Il Collegio accerta quindi, prima della formale convocazione delle elezioni e in via definitiva, il numero dei seggi spettanti ad ogni sezione merceologica in Consiglio Generale secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea Generale degli Associati.

Convocazione e svolgimento delle operazioni elettorali

1. Il Presidente dell'Associazione provvede a convocare le Assemblee delle Articolazioni, secondo le norme generali. Le elezioni devono consentire la massima partecipazione della base associativa, pertanto, si possono eventualmente svolgere presso seggi appositamente costituiti in ognuna delle sedi operative di Confindustria Romagna.
2. I seggi restano aperti secondo orari e modalità idonee a garantire la massima partecipazione alle operazioni di voto.
3. Il Socio si presenta al seggio territoriale con l'avviso di convocazione e munito di adeguati mezzi di riconoscimento personale. Ad esso viene assegnato un numero di schede pari al numero dei voti spettanti
4. Concluse le operazioni di voto si procede allo spoglio delle schede. Laddove siano stati istituiti più seggi, al fine di garantire la simultaneità delle operazioni e una rapida aggregazione dei risultati, le sedi possono collegarsi in videoconferenza.
5. Lo spoglio avviene a cura di 2 scrutatori, individuati tra i Probiviri o gli associati non candidati eventualmente presenti

Proclamazione degli eletti

1. Esaurito lo spoglio, risulta:
 - eletto Presidente di Sezione il candidato che ha ottenuto più voti nella elezione relativa;
 - eletti come Vicepresidenti i candidati che abbiano ottenuto più voti nella elezione relativa
 - eletti come membri del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale, i candidati che abbiano ottenuto più voti nella elezione relativa
2. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato che rappresenta l'impresa con maggiore anzianità di iscrizione associativa considerando anche il periodo precedente la fusione.
3. Il Presidente del Collegio elettorale provvede alla proclamazione degli eletti e cura, tramite la Segreteria, le relative comunicazioni a tutti gli associati.